



IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 10 ("Rettore"), da ultimo modificato con Decreto del Rettore n. 191 del 12.03.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 (Serie generale) del 20 marzo 2025, in particolare l'art. 20, comma 3 ("Consulta del Personale tecnico-amministrativo");

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 33, prot. n. 9621 del 7.6.2012, e s.m.i., da ultimo modificato con Decreto n. 275 del 08.04.2025;

VISTO il Regolamento della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo approvato dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo e con Decreto Rettorale n. 49 del 3 luglio 2012;

VISTO il Decreto del Rettore n. 1310 del 02.11.2022, con il quale sono stati proclamati gli eletti nella Consulta del personale tecnico-amministrativo (triennio accademico 2022/2025);

VERIFICATA la necessità di indire le elezioni per i 21 componenti della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo per il triennio accademico 2022/2025;

VERIFICATO altresì che, occorre indire per il mese di ottobre p.v. elezioni per ulteriori componenti del Senato Accademico: due rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e a seguire due rappresentanze dei Direttori di Dipartimento di macroarea CUN 03), che saranno bandite successivamente, una volta completata l'elezione di tutti i Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2025/2028, onde garantire la più ampia partecipazione in termini di elettorato passivo, oltre che i rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo;

RITENUTO, per ragioni di efficienza ed economicità, di svolgere tutte le elezioni nella medesima giornata;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo;

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette per il giorno

22 ottobre 2025 (mercoledì – ore 9,00/17,00)

le elezioni con voto elettronico, attraverso procedure di "Voto Remoto" tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet, di ventuno componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo per il triennio accademico 2025/2028.

Articolo 2 (Rappresentanze da eleggere per la costituzione della Consulta del personale tecnico-amministrativo e durata del mandato)

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo è composta da **21 membri**, di cui almeno un terzo deve appartenere ad una delle due sedi.

2. La Consulta dura in carica 3 anni ed è nominata con Decreto del Rettore.
3. La carica di componente della Consulta non può protrarsi consecutivamente per più di due mandati.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando di indizione delle elezioni all'Albo on-line di Ateneo.
2. Al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato spetta il solo elettorato attivo.
3. Si applicano le limitazioni all'elettorato attivo e passivo di cui agli artt. 3 e 37 del Regolamento Elettorale di Ateneo.
4. L'elettorato passivo viene riconosciuto (salvo i casi di dimissioni volontarie) anche a coloro che raggiungeranno, durante il periodo di mandato, il limite di età ordinamentale in quanto allo stato attuale è necessario verificare con l'istituto previdenziale il conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.
5. **Ai sensi dell'art. 2, comma 12, del citato Regolamento della Consulta del Personale Tecnico-amministrativo, "La carica di componente della Consulta non può protrarsi consecutivamente per più di due mandati."** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di membro del Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo saranno conteggiati, oltre che i mandati interi, anche gli scorcì di mandato.
6. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi pubblici tramite affissione agli Albi di Ateneo e pubblicazione sul sito *web* dell'Università (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>) almeno 20 giorni prima della data delle votazioni.

Articolo 4 (Candidature)

1. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi entro e non oltre giovedì 2 ottobre 2025 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti, Gare e Rapporti con il Servizio Sanitario nazionale, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> , **da inviarsi in formato pdf da una casella di posta istituzionale, all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it Non è possibile candidarsi contemporaneamente per il Senato Accademico e per la Consulta del Personale tecnico-amministrativo.**
2. Coloro che intendono candidarsi **possono altresì** presentare la candidatura in un'apposita riunione in forma telematica del relativo corpo elettorale, che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, **se richiesta da uno o più candidati interessati. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria richiesta di assemblea all'indirizzo affariistituzionali@unimore.it entro giovedì 2 ottobre 2025.** La riunione del corpo elettorale è presieduta dal decano del personale tecnico-amministrativo o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità.
3. Le candidature sono rese pubbliche anche mediante il sito *web* dell'Università.
4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale.

Articolo 5 (Propaganda elettorale)

1. Nel giorno precedente a quello di inizio delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale: al fine di dare concreta attuazione al divieto, l'Ateneo inibirà lo svolgimento di propaganda all'interno dei locali universitari e tramite l'utilizzo delle liste di distribuzione di posta elettronica di Ateneo.
2. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
3. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

Articolo 6 (Liste degli elettori)

1. Le liste dell'elettorato attivo e passivo, con indicazione della sede di appartenenza dell'elettore (Modena o Reggio Emilia), sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione agli Albi dell'Università e sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

Articolo 7 (Preferenze e validità delle elezioni)

1. Per l'elezione dei membri l'elettore può esprimere **tre** preferenze. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, come determinati alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 8 (Operazioni di voto)

1. Le votazioni si svolgeranno con voto telematico da remoto (online) utilizzando dispositivi personali (smartphone, tablet, PC) dotati di browser web, secondo le indicazioni che saranno pubblicate alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>.
2. L'elettore è direttamente responsabile della personale osservanza dei principi di personalità, libertà e segretezza del voto. Il singolo elettore ha il dovere di curare l'assoluta riservatezza e segretezza nell'esercizio del voto, che deve avvenire in assenza di terze persone, rilevando peraltro le relative responsabilità civili e penali accertate dalle autorità competenti. Si avverte che comportamenti quali la cessione delle proprie credenziali, l'utilizzo di credenziali di voto altrui, la coercizione dell'esercizio di voto o in generale le violazioni della segretezza e libertà nell'esercizio del voto, nonché la manomissione dei sistemi informatici deputati al voto costituiscono gravi condotte sanzionabili anche penalmente.

Articolo 9 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 10 (Approvazione delle operazioni di scrutinio)

1. La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede entro tre giorni, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'Albo on-line, nonché sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 11 (Proclamazione degli eletti)

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione all'Albo on-line e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggiore** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.
3. Poiché almeno un terzo dei componenti della Consulta del Personale Tecnico-amministrativo deve appartenere ad una delle due sedi, al momento della proclamazione degli eletti saranno comunque proclamati eletti gli appartenenti alla sede meno rappresentata che hanno ottenuto un maggior numero di voti, sino alla concorrenza della misura di un terzo dei componenti della Consulta.
4. Nel caso in cui il calcolo di un terzo non dia per risultato un numero intero, si procede arrotondando per eccesso.

Articolo 12 (Cessazione anticipata di un componente)

1. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.

Articolo 13 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo e nel Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 14 (Responsabile di procedimento – Informazioni)

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato)- tel 059/2058338 (Gabriella Brancolini); fax 059 2058360; e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 15 (Foro competente)

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna.

Articolo 16 (Pubblicità)

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

IL RETTORE

(Prof. Carlo Adolfo PORRO)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: n. 82/2005